



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per la CAMPANIA - NAPOLI

PROCURA

Prof. Avv. Marco Tiberii

Vi nomino e costituisco mio
procuratore e difensore ne
presente giudizio
conferendoVi ogni più
ampia facoltà di legge d
difendermi e rappresentarm
ivi compresa quella c
sottoscrivere il presente atto
proporre motivi aggiunt
depositare memori
difensive, spiegare domand
riconvenzionale, propor
interventi autonomi o nor
farvi sostituire d
procuratori, e quant'altr
possa occorrere in corso c
causa, dando sin d'ora pe
rato e fermo il vostr
operato. Preventivament
informato, Vi autorizzo all
raccolta e al trattamento c
dati personali, identificativ
e/o sensibili ai sensi de
d.lgs. n. 196 del 30.06.2003
Eleggo domicilio presso
vostro studio in Napoli (ca
80135) alla Via Toledo n.
156.

Graziella Ranieri

Motivi aggiunti al ricorso recante n. r.g. 6394/2014, Tar Campania – Napoli, sez. Ottava, da valere anche come ricorso autonomo per la dott.ssa Graziella Ranieri, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 15.12.1973, C.F. RNRGZL73T55H931W e residente in San Giuseppe Vesuviano in Via Vecchia Casilli n. 14/4, rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine del presente atto dall' **Avv. prof. Marco Tiberii** (C.F. TBRMRC68R27F839N e **PEC: marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it**) con il quale è elettivamente domiciliata presso lo studio in Napoli alla Via Toledo n. 156, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni, a mezzo fax (numero telefonico 081/5648558) o via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica **marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it**
contro: la REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t.; **contro: il DIPARTIMENTO 52 della SALUTE e delle RISORSE NATURALI - Direzione generale 4 – tutela salute e coord.to del sistema sanitario regionale della Regione Campania**, in persona del legale rappresentante p.t.; **contro: le COMMISSIONI del CONCORSO (I,II,III, IV, V, VI e VII) per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2014/2017**, costituite con d.d. n. 106 del 15.09.2014, Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.; **nei confronti dei controinteressati: Dr.ssa Ilaria Franzese, Dr.ssa Nunzia Simona Borrelli e Dr. ssa Rosaria Gaeta, Dr. Gargano Giuseppe, Dr.ssa Sasso Francesca, Dr.ssa Dell'Aversana Serena, Dott.Ssa Chiaccio Elena e Dr. Rocco Maria Paola.**

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIVA:

a) dell'atto della Regione Campania emanato con decreto dirigenziale n. 113 del 18/03/2015 (d'ora in avanti d.d.), Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali - D.G. 4 Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale (d'ora in avanti Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali), pubblicato nel B.U.R.C. n. 20 del 23/03/2015, con cui si provvede alla nuova approvazione definitiva della graduatoria di ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina

È autentica

Avv. Tiberii

generale per il triennio 2014/2017, di cui al bando di concorso approvato con d.d. n. 2 del 13/03/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 17/03/2014, così come modificato con d.d. n. 39 del 20/03/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 19 del 24/03/2014, compresi tutti gli allegati ed inclusa la graduatoria e le correzioni effettuate;

b) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania emanato con d.d. n. 54 del 30/01/2015, Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 9 del 09/02/2015, con cui si provvede al quarto ed ultimo scorrimento della graduatoria generale definitiva del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017, di cui al bando di concorso suddetto, compresi tutti gli allegati ed inclusa la graduatoria e le correzioni effettuate;

c) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania emanato con d.d. n. 143 del 19/12/2014, Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 1 del 5/1/2015, con cui è stato emanato un secondo provvedimento di verifica e conseguente rettifica della graduatoria generale definitiva a seguito di ulteriori istanze di accesso;

d) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania emanato con d.d. n. 137 del 04/12/2014, Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 84 del 15/12/2014, si è provveduto al terzo scorrimento della graduatoria generale definitiva del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017;

e) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania emanato con d.d. n. 134 del 1/12/2014, Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 83 del 9/12/2014, con cui si è provveduto al secondo scorrimento della graduatoria generale definitiva del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017;

f) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania emanato con d.d. n. 132 del 28/11/2014, Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 81 del 9/2/2015 con cui si è provveduto al primo scorrimento della graduatoria generale definitiva del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017;

g) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania emanato con d.d. n. 124 del 24/11/2014, Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 81 del 1/12/2014, con cui si è

provveduto alla rettifica della graduatoria generale definitiva a seguito delle verifiche effettuate per le istanze di accesso agli atti di alcuni candidati;

h) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania, emanato con d.d. n. 120 del 28/10/2014 Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 76 del 3.11.2014, con cui si approva la graduatoria unica al livello regionale del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017, di cui al bando di concorso suddetto, compresi tutti gli allegati ed inclusa la graduatoria e le correzioni effettuate;

i) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania, emanato con d.d. n. 108 del 23/09/2014 Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 68 del 29/09/2014, con cui si approvano le graduatorie di merito formulate dalle 7 Commissioni e si formula la graduatoria unica regionale del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017, di cui al bando di concorso suddetto, compresi tutti gli allegati ed inclusa la graduatoria;

l) ove occorra e lesiva della relazione sullo svolgimento e correzione della prova concorsuale ad opera della Regione Campania, dip. 52, D.G. 4, U.O.D. 13, depositata in giudizio in data 23/03/2015 e della nota della Regione Campania Dip. 52, D.G. 4, U.O.D. 13, prot. n. 73514 del 03/02/2015;

m) ove occorra e lesive di tutte le ulteriori modifiche e/o integrazioni o scorrimenti della graduatoria unica regionale, se esistenti, del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2014/2017, di cui al bando di concorso approvato con d.d. n. 2 del 2014;

n) ove occorra e lesivi di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, compresi tutti i verbali redatti dalle suddette commissioni I, II, III, IV, V, VI e VII del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Campania per il triennio 2014/2017, in particolare quelli redatti in data 17.9.2014 e in data 18.9.2014, nonché tutti i rispettivi allegati compresi gli elenchi identificativi dei candidati ed i report, mai conosciuti, che si dichiara di aver ricevuto dalla ditta incaricata alla correzione.

FATTO

In data 13.03.2014, con d.d. n. 2, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (da ora "B.U.R.C.") n. 18 del 17/03/2014, così

come modificato con il d.d. n. 39 del 20/03/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 19 del 29/03/2014, è stato bandito il Concorso per n. 80 posti per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017.

In data 29.4.2014, con avviso pubblicato sulla G.U. – 4a Serie Speciale - n. 33, il Ministero della Salute ha stabilito che la prova d'esame si sarebbe svolta il 17/09/2014, ore 10,00.

In data 18/07/2014, con d.d. n. 92 pubblicato nel B.U.R.C. n. 51 del 21/07/2014, l'amministrazione ha preso atto che la prova di esame si terrà in data 17.9.2014 alle ore 10.00 ed istituito ben sette distinte sedi d'esame.

In data 15/9/2014, con d.d. n. 106, vista la grande mole di domande pervenute, l'amministrazione ha ritenuto necessario procedere all'istituzione di n. 7 Commissioni.

In data 17/09/2014, si sono tenute le prove di concorso consistenti nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica, prevedendosi una sola risposta esatta per ogni domanda. La ricorrente, assegnata alla *Commissione n. VI*, (cui afferivano n. 121 candidati della provincia di Napoli, con sede a Napoli, presso l'Aula magna Ospedale Monaldi, via L. Bianchi, n. 121) ha partecipato a tali prove.

In data 22/09/2014, con d.d. n. 108 (Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali), pubblicato nel B.U.R.C. n. 68 del 29/09/2014, l'amministrazione ha approvato le graduatorie di merito redatte dalle 7 Commissioni del Concorso e formulato la graduatoria unica regionale. In merito, la dott.ssa Ranieri è risultata idonea non vincitrice, avendo conseguito n. 75 punti nella graduatoria della sua commissione di appartenenza, nonché si è collocata alla posizione n. 416 nella graduatoria.

In data 28.10.2014, con d.d. n. 120 (Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali), pubblicato nel B.U.R.C. n. 76 del 3/11/2014, si è approvata la graduatoria unica al livello regionale del Concorso suddetto. Al riguardo, occorre evidenziare che in quest'ultima graduatoria, la dott.ssa G. Ranieri pur conservando il precedente punteggio di n. 75 punti è stata scavalcata da altri concorrenti, ed è pertanto scivolata nella posizione n. 418 degli idonei non vincitori.

In data 24/11/2014, con d.d. n. 124 (Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali), pubblicato nel B.U.R.C. n. 81 del 1/12/2014, si è provveduto alla rettifica della graduatoria generale a seguito delle istanze di accesso presentate da n. 46 candidati.

In data 28/11/2014, con d.d. n. 132 (Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali), pubblicato nel B.U.R.C. n. 81 del 9/2/2015 si è provveduto in seguito alla rinuncia di 35 candidati al primo scorrimento della graduatoria, ammettendo alla frequenza del corso i successivi candidati occupanti i posti dal n. 81 al n. 115.

In data 1/12/2014, con d.d. n. 134 (Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali), pubblicato nel B.U.R.C. n. 83 del 9/12/2014, in seguito alla rinuncia espressa di 18 candidati ed alla mancata presentazione di altri 20 candidati, si è provveduto al secondo scorrimento della graduatoria ammettendo alla frequenza del corso i successivi candidati occupanti i posti dal n. 116 al n. 151.

In data 4/12/2014, con d.d. n. 137 (Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali), pubblicato nel B.U.R.C. n. 84 del 15/12/2014, si è provveduto in seguito ad ulteriori rinunce espresse e/o tacite al terzo scorrimento della graduatoria generale, ammettendo alla frequenza del corso i successivi candidati occupanti i posti dal n. 152 al n. 192.

In data 19/12/2014, con d.d. n. 143 (Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali), pubblicato nel B.U.R.C. n. 1 del 5/1/2015, è stato emanato un secondo provvedimento di rettifica della graduatoria a seguito di ulteriori istanze di accesso presentate da altri sei candidati.

In data 30/1/2015, con d.d. n. 54 (Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali), pubblicato nel B.U.R.C. n. 9 del 9/2/2015, si è provveduto al quarto scorrimento della graduatoria, ammettendo alla frequenza del corso i candidati collocati dal posto n. 192 al n. 326.

In data 5/2/2015 il T.A.R. Campania, sez. VIII, con ordinanza n. 267, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. ed ha fissato per la discussione del merito l'udienza pubblica del 3/6/2015, intimando la p.a. di depositare dettagliata relazione circa le fasi di svolgimento e correzione della prova concorsuale, necessaria per la ricostruzione dell'intero iter.

In data 18/03/2015, con d.d. n. 113 (Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali), pubblicato nel B.U.R.C. n. 20 del 23/03/2015, sulla base del nuovo quadro emerso anche a seguito degli atti citati, è stata modificata e sostituita la precedente graduatoria, che è risultata ormai stravolta, con una nuova graduatoria definitiva. Peraltro, con dd. n. 113/2015 sopra citato, l'Amministrazione ha modificato in autotutela i punteggi in merito ad una domanda (la n. 15 del questionario), confermando in tal modo la fondatezza della doglianza espressa già in sede di ricorso

introduttivo (motivo di ricorso introduttivo n. 4, pag. 18) e provveduto ad approvare la nuova graduatoria definitiva, redatta sulla base anche delle numerose integrazioni e modificazioni intervenute. Al riguardo, occorre evidenziare che anche in quest'ultima graduatoria la ricorrente è collocata tra gli idonei ma non nella posizioni utile per essere ammessa al Corso di Medicina Generale.

Avverso dunque gli atti suindicati, la ricorrente come sopra assistita, poiché illegittimi per invalidità (autonoma e/o derivata dagli atti presupposti), si vede costretta a chiedere l'annullamento impugnandoli alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

I) Anche nei confronti della graduatoria finale e nei confronti degli atti presupposti indicati in epigrafe si devono riproporre le medesime censure sollevate con il ricorso introduttivo: «1) **Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del bando di gara, approvato con D.M. n. 2 del 13/03/2014 (B.U.R.C. n. 18 del 17/03/2014), come modificato con il d.d. n. 39 del 20/03/2014; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di pubblici concorsi; violazione dell'art. 9, 11, 13 del D.P.R. n. 487/1994. Violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra atti; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; violazione del principio di imparzialità e buon andamento irragionevolezza; violazione dell'art. 6 e ss. D.P.R. n. 686/1957; violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.**

A) Innanzi tutto, si denuncia l'idoneità dei locali predisposti per lo svolgimento dell'esame rispetto al copioso numero dei candidati, che ha permesso di partecipare alle prove "in collaborazione". Siffatta mancanza si è affiancata ad una generale disorganizzazione, una pressoché totale assenza di sorveglianza, mancanza di verifica di possesso di oggetti vietati (come smartphone, tablet, altri dispositivi elettronici, libri, fotocopie e/o materiale non consentito), nonché tempi dilatati nell'espletamento delle procedure.

In particolare, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici, è stato reso possibile dal fatto che l'elevato numero di candidati ha, in concreto, impedito ogni reale controllo e/o la vigilanza da parte degli addetti. Siffatte mancanze si sono concretizzate nell'inosservanza delle norme e dei principi cardine che ispirano la disciplina dei pubblici concorsi, quali l'imparzialità, il buon andamento, l'efficacia, l'efficienza *dell'agere* amministrativo.

L'amministrazione ha dunque arbitrariamente violato le premesse che essa stessa aveva individuato come necessarie per garantire la correttezza della procedura «richiedendo ai responsabili delle relative strutture la disponibilità di idonei locali ed attrezzature, nonché il supporto logistico e tecnico per l'espletamento delle prove concorsuali, adeguato al numero di candidati assegnato a ciascuna commissione» (cfr. d.d. n. 108 del 2014).

Inoltre, ha calpestato il precetto contenuto nell'art. 9 del d.p.r. 9.5.1994, n. 487 nella parte in cui tale norma prescrive che: «quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione».

Dall'esame degli atti non risulta, infatti, che oltre alle Commissioni siano state mai istituiti anche i sette Comitati di vigilanza richiesti dalla norma sopra citata, carenza questa che ha comportato come si è già evidenziato una totale assenza dell'attività di vigilanza, come comprovato dall'uso degli strumenti vietati (smartphone, tablet, libri e/o fotocopie ecc.), senza che nessuno di tali strumenti fosse sequestrato e senza che nessun candidato fosse escluso dalla partecipazione alla procedura in oggetto (peraltro nei verbali delle sette commissioni non vi è alcun cenno a tali situazioni ed ai conseguenti necessari provvedimenti sanzionatori). Quest'ultima omissione, peraltro, sfocia anche in una violazione del bando e segnatamente dell'art. 6, comma 12, nella parte in cui esso prescrive che: «il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti è escluso dalla prova».

B) Inoltre, come evidenziato nella premessa, le profonde carenze organizzative hanno determinato uno sfasamento degli orari per le procedure di riconoscimento dei candidati, nonché degli orari di inizio e fine delle prove d'esame per le differenti sedi. Tale contingenza ha, così, provocato la violazione dell'art. 4 del bando, nella parte in cui prevede che: «La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute», nonché dell'avviso del Ministero della Salute pubblicato sulla G.U. n. 33 in data 29.4.2014 che aveva richiesto che le prove si svolgessero nella data del 17.9.2014 alle ore 10,00 e del d.d. n. 92 del 18.7.2014 della Regione Campania con cui parimenti si ribadiva che le prove dovevano cominciare alle ore 9,00.

La prova selettiva non è stata condotta in osservanza dei principi di parità, trasparenza, imparzialità, considerato che molti candidati hanno avuto la possibilità di conoscere prima domande e risposte, consultando il cellulare.

In particolare, si deve contestare che la commissione VI della ricorrente ha avviato le prove alle ore 10,32, nei verbali della II e della III commissione, invece, si afferma che i candidati sono stati ammessi rispettivamente alle ore 10,30 e 10,45 e ciò nonostante si attesta che le prove sono cominciate alle ore 10,00 con la conseguenza del rendere inattendibili i fatti ivi riportati ovvero illegittime tutte le operazioni concorsuali.

Lo svolgimento non simultaneo delle prove nelle varie sedi, unita alla circostanza per cui le domande erano ovunque le stesse (cambiava solo l'ordine), ha permesso di conoscere domande e risposte tramite i suddetti mezzi di comunicazione. Del resto, è stato permesso l'uso indiscriminato dei cellulari, smartphone e altro materiale di studio non solo prima della distribuzione dei questionari, ma anche durante lo svolgimento delle prove con possibilità di comunicare con l'esterno e utilizzare internet.

L'art 11 d.p.r. n. 487 del 1994, che detta gli adempimenti della commissione, prevede che: «all'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro».

L'art. 6 del d.P.R. n. 686 del 1957 ribadisce la necessità che durante le prove i candidati non comunichino tra loro verbalmente o per iscritto. Esso vieta, altresì, l'utilizzo di qualsivoglia appunto o strumento idoneo ad agevolare il candidato nello svolgimento della prova.

Anche il bando di gara, quale *lex specialis* della procedura, prevede all'art. 5 che: «il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e

telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri».

Nessuna di tali prescrizioni sarebbe stata rispettata.

In tutte le sedi sarebbe stato fatto uso dei cellulari, con possibilità di comunicare con l'esterno, sia prima che durante lo svolgimento della prova.

Ciò sarebbe stato reso possibile dal fatto che l'orario di inizio della prova è stato diverso per tutte le sedi. Tale circostanza, di per sé, invaliderebbe tutte le prove. Il dovere di vigilanza e di controllo non sarebbe stato minimamente posto in essere da chi ne aveva l'onere.

In particolare, la gestione della procedura ha fatto sì che nemmeno la previsione relativa alla collocazione dei candidati «in modo che non possano comunicare fra loro» ex art. 11 d.p.r. n. 487/1994, sia stata rispettata.

La carenza di personale addetto ai controlli, nonché, l'inefficacia di quello presente ha permesso a ciascun candidato di scegliere liberamente il proprio posto nonché di comunicare con estrema facilità, e senza alcun impedimento, con altri candidati, anche non limitrofi. Tali condotte costituiscono violazione delle previsioni dell'art 13 del medesimo d.p.r. (n. 487/94) disciplinante gli «adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte». La violazione di tale prescrizione è sanzionata con l'esclusione del concorrente ad opera di provvedimenti della commissione.

Le testimonianze di più partecipanti al concorso in oggetto dimostrano, invece, che molti candidati hanno comunicato tra loro senza incorrere nella sanzione dell'espulsione. Siffatta circostanza determina un'ulteriore motivo d'illegittimità della procedura.

La mancata predisposizione di provvedimenti sanzionatori ha, infatti, permesso la prosecuzione della prova a candidati che invece sarebbero dovuti essere espulsi, con la paradossale conseguenza, che, ben potrebbe, un partecipante che abbia contravvenuto alle norme del bando e del d.p.r. n. 487/94, essere risultato vincitore del concorso. Siffatta circostanza costituisce violazione del principio di uguaglianza presidiato costituzionalmente, nonché del suo precitato inerente la regola della par condicio tra tutti i concorrenti ovvero si traduce in un vizio della graduatoria approvata, la quale risulta inficiata da eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, nonché disparità di trattamento per ingiustizia manifesta.

C) La circostanza che non sia stato possibile garantire il regolare svolgimento di un pubblico concorso è confermata dagli articoli pubblicati sulle diverse riviste che si sono occupate del caso, inducendo il Ministro della Salute B. Lorenzin ad aprire un'indagine sul concorso definito «truffa», nonché dall'intervento delle associazioni di categoria.

Il presidente dei giovani medici (Aigm) ha inviato al Ministro una lista - con i denunciati che utilizzano spesso nome e cognome - di ventitré casi, corredati con una serie di foto scattate (da uno smartphone) nell'aula grande dell'ospedale campano che immortalano persone intente a copiare (ormai nota come la famosa «gallery di Salerno»). Basterebbe questo dossier per dichiarare nulla la prova del concorso per l'ammissione al corso di Medicina generale.

La Federspecializzandi e l'Associazione Giovani Medici (AIGM) hanno segnalato le molteplici illegittimità al Ministro della Salute, al Presidente della Conferenza Stato Regioni ed al Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, chiedendo il congelamento delle correzioni delle prove e delle graduatorie, in attesa che il Ministero

della Salute invii i propri ispettori al fine di fare chiarezza sulla cattiva ed illegittima gestione del concorso.

Alla luce, pertanto, anche delle informazioni a mezzo stampa la mancanza di trasparenza, correttezza ed illegittimità nel sistema di selezione adottato appare un fatto notorio, ovvero «un fatto che si imponga all'osservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontro, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano» (Cass. Civ. Sez. III, 31/05/2005, n. 11609). Per questa ragione il Giudicante, ben può, a norma dell'art. 115, secondo comma, c.p.c., porre a fondamento della propria decisione detti fatti - così come riportati nelle rassegne stampe documentalmente prodotte - senza bisogno di ulteriori specifici mezzi di prova. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che fonti di conoscenza del fatto notorio sono costituite anche dalle informazioni «derivanti dai moderni mezzi di comunicazione o da altre forme pubblicitarie» (Cass. Civ. Sez. Lav., 09.09.2008, n. 22880, ex *plurimis* Cass. 4.6.2007, n.13056, Cass. 31.5.2005, n. 11609, Cass. 27.11.1993, n.11774).

2) Violazione e falsa applicazione dell'art 14 d.p.r. 487/94 nonché, analogamente dell'art 7 d.p.r. n. 686/1957, violazione degli artt. 3, 4, 34, 97 Cost, violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso, nonché della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principio di trasparenza e par condicio dei concorrenti.

L'art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 disciplina gli adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine della prova scritta (analoghe disposizioni sono contenute nel d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 artt. 5 e 7, e ss.). In particolare, la commissione è tenuta a:

- «consegnare al candidato in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco» (comma 1);

- «il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna» (co. 2, ultimo inciso);

- «al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato» (comma 3);

- «successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata; tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni» (comma 4);

- «i pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame» (comma 5);

- «il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti» (comma 6);

- «i pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo

comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte» (comma 7).

Il candidato è tenuto:

- «dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, a mettere il foglio o i fogli nella busta grande; a scrivere il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel cartoncino, chiudendolo nella busta piccola; a porre, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e a consegnare il tutto al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci» (comma 2, primo inciso).

L'ordinamento, dunque, prevede norme cogenti che, in rapporto ai principi costituzionali citati (legalità, buon andamento, imparzialità ed uguaglianza), configurano regole di condotte tipizzate, riconducibili all'amministrazione e ai candidati, che indefettibilmente vanno osservate nelle procedure concorsuali.

Tuttavia, nel caso in esame diversi comportamenti materiali posti in essere dai membri della commissione (quali ad esempio le modalità di distribuzione e ritiro dei test, avvenuta talvolta con la consegna dei plichi non chiusi), possono aver reso possibile l'identificazione dei candidati, ovvero, dell'autore di ciascun elaborato, rappresentando violazione del principio dell'anonimato nei pubblici concorsi così come positivizzato negli artt. 14, d.p.r. 487/94 e 7 d.p.r. n. 686/1957.

In particolare, infatti, dai verbali che si depositano agli atti di questo giudizio si evince che tutte le commissioni hanno provveduto all'ingresso ad effettuare l'identificazione dei candidati compilando degli elenchi nei quali si scrivono in ordine alfabetico (tutte eccetto la I comm.) i nominativi dei concorrenti con le generalità, le firme, nonché i codici a barre identificativi.

Al riguardo, occorre evidenziare che, come risulta dagli atti, gli elenchi suddetti sono allegati al primo verbale delle operazioni concorsuali e sono menzionati nel secondo ed ultimo verbale soltanto per l'apposizione del punteggio attribuito.

Tale circostanza consente di affermare che l'amministrazione ha palesemente violato il principio dell'anonimato nell'espletamento delle procedure concorsuali, atteso che l'Adunanza Plenaria 20.11.2013, n. 26 ha già riconosciuto tale forma di illegittimità in un caso del tutto identico nel quale: «la commissione ha fatto annotare sull'elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, il codice alfanumerico cineca, codice la cui funzione era appunto quella di consentire solo ex post l'abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta».

La scorrettezza di tale *modus operandi* è ancor più grave nel caso di specie, ove si consideri che le operazioni successive alla conclusione della prova di esame dovevano essere effettuate «dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni» (comma 4).

Nella fattispecie, infatti, in NESSUNO dei VERBALI delle SETTE COMMISSIONI RISULTA RISPETTATO l'AVVISO CON CUI SI DOVEVA DARE AI CONCORRENTI la POSSIBILITÀ di ASSISTERE alle OPERAZIONI CONCORSALE SUCCESSIVE.

Tale omissione, dunque, sfocia in una macroscopica violazione delle regole e dei principi fondamentali, in materia di procedure concorsuali, che servono a garantire insieme con la trasparenza anche l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

La circostanza suindicata impedendo ad una rappresentanza dei concorrenti di partecipare alle successive operazioni concorsuali rappresenta una forma d'illegittimità di per sé rilevante ed insanabile a prescindere dalle conseguenze effettivamente prodotte.

Inoltre, la presenza di codici identici apposti sia sulle scheda anagrafica (n. 550 8790603 630 7890607 360 7890606 250 17201402) sia sui questionari (n. 550 8790603 630 7890607 360 7890606 250 17201402), nonché sul foglio delle istruzioni (n. 550 8790603 630 7890607 360 7890606 250 17201402) consegnati alla ricorrente, così come si presume agli altri concorrenti, e tenuti in bella mostra sui banchi durante l'espletamento delle prove ha costituito un ulteriore elemento idoneo a violare il principio dell'anonimato nei concorsi pubblici.

Del resto, come chiarito dall'Ad. Pl. del Cons. st. n. 26,27,28 del 2013, il rispetto del suddetto criterio costituisce il diretto portato dei principi costituzionali di uguaglianza ed imparzialità della p.a., la quale deve operare senza rischi di condizionamenti esterni e garantendo la "par condicio tra i concorrenti", pertanto la violazione dell'anonimato «è rilevante in sé, senza che sia necessario (per inferirne la legittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli» (l'ordinamento intende assicurare il rispetto effettivo del principio dell'anonimato - vale a dire della non riconoscibilità, anche ipotetica, dell'autore - degli scritti concorsuali, che costituisce «garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico» così anche Cons. St., VI, 6.3.2010, n. 1928; nonché Cons. St., V, 5.12.2006, n. 7116; Cons. St., V, 1.3.2000, n. 1071).

A sostegno di tale orientamento si osserva che: «l'ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica» (cfr. di recente VI Sez. n. 3747 del 2013).

In sintesi, come evidenziato dalla II Sez. nel parere n. 213 del 2011, a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore, non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza.

Pertanto, laddove l'Amministrazione si scosti «in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva, in quanto, appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo, o anche soltanto minacciare, il bene protetto dalle regole stesse» (cfr. in termini Cons. St., VI sez. n. 3747/2013).

Il principio in parola è stato, a ben vedere, violato da una serie di condotte materiali la presenza, infatti, del codice a barre nell'elenco allegato al primo verbale dove sono riportati in ordine alfabetico i nominativi e le generalità dei candidati ammessi, nonché di un codice riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, ha reso in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova.

Tale condotta rappresenta, dunque, una palese violazione del principio di segretezza in quanto così facendo, i commissari, per tutta la durata del concorso, avrebbero potuto memorizzare l'abbinamento "nome candidato – codice segreto identificativo" attribuito a ciascuno sul plico. A ben vedere, la sola presenza del codice a barre sull'elenco, nonché di un codice numerico sulla scheda anagrafica e sul foglio

dove apporre le risposte consegnato ad ogni candidato e tenuto sul banco, permette ai membri della commissione, che vogliano favorire alcuni candidati, di memorizzare il codice, ben consapevoli che quest'ultimo identifichi un dato candidato di cui già conoscono le generalità.

Sul punto, del resto, occorre precisare che per l'applicazione delle norme che assicurano l'anonimato «non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della commissione, bastando allo scopo l'esame della circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato» (c.f.r. T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, n. 229 del 14.04.2013), in quanto, «non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione» (c.f.r. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28.8.2008, n.1528).

Pertanto l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (c.f.r. Cons. St., Sez. V, 2.3.2000, n. 1071).

Ne deriva che la presenza del codice a barre indicato al fianco di ciascun candidato nell'elenco alfabetico dei soggetti ammessi, nonché di un codice numerico riportato sia sulla scheda anagrafica, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, renda in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di valutazione dei questionari.

Al riguardo, occorre evidenziare che una fattispecie analoga è stata già esaminata favorevolmente dal T.a.r. Molise – Campobasso, Sez. I, 4.6.2013, n. 396, che ha confermato che anche in una selezione a risposte multiple sussiste la necessità di garantire la non identificabilità dell'autore per evitare la manipolazione delle prove, le norme pertanto non consentono: «l'apposizione di un codice a barre sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente e sui modelli di questionario consegnati, rende in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, inficiando la legittimità del procedimento» (cfr. T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 04.06.2013, n. 396; nonché cfr. Cons. St., Sez. II, 6.10.2011 n. 3672; T.a.r. Sardegna Cagliari, Sez. I, 14.3.2012 n. 229; T.a.r. Sicilia, Sez. I, 28.2.2012 n. 457; T.a.r. Toscana, Sez. I, 27.6.2011 n. 1105).

Nel caso di specie, inoltre, dall'esame del verbale redatto dalla Commissione della ricorrente si desume la prova anche in concreto della violazione del criterio dell'anonimato.

La VI Commissione, infatti, nel verbale n. 2 relativo alla seduta del 18.9.2014 in merito alle operazioni successive all'espletamento delle prove, sul punto attesta che si: «procede ad apporre, secondo un ordine casuale, su ciascuna busta contenente gli elaborati un numero a mano corrispondente alla etichetta posta sulla risposta. Procede quindi all'apertura delle buste grandi, apponendo identica numerazione sulla busta piccola ed etichetta sul modulo contenente le risposte».

La VI Commissione ha dichiarato, dunque, di aver scritto “a mano” sulla busta contenente gli elaborati un numero “corrispondente alla etichetta posta sulle risposte”, in questo modo dimostrando che effettivamente il foglio delle risposte già recava al suo interno ed ex ante un codice identificativo che è stato poi trascritto (ex post) manualmente sulle buste.

Pertanto, sembra impossibile negare che tali forme abbiano nella sostanza - non in ultimo anche per la scrittura a mano dei codici e l'omissione dell'avviso che avrebbe consentito ai candidati di assistere alla procedura - rappresentato una violazione insanabile del canone fondamentale dell'anonimato.

Inoltre, la VII Commissione (sede di Salerno) nella seduta del 17.9.2014 ha redatto un verbale, su un foglio di carta, nel quale ha preso atto del fatto che tredici candidati hanno segnalato delle lesioni sui margini superiori dei questionari e individuandoli nominativamente ne ha autorizzati dieci all'utilizzo del medesimo questionario e due invece alla sostituzione.

Anche tale circostanza, tuttavia, sfocia in una palese violazione della regola dell'anonimato, atteso che in questo modo sono stati resi conoscibili e rintracciabili le prove di questi concorrenti.

E' evidente, dunque, come le operazioni compiute dalla Commissione abbiano rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di assicurare che la correzione degli elaborati avvenisse nel più stretto anonimato e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l'imparzialità dell'amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome del candidato. Ciò costituisce, senza dubbio, vizio del procedimento e del provvedimento, che inficia la legittimità di tutta la procedura.

Ma vi è di più.

L'amministrazione ha utilizzato buste, contenenti il cartoncino per l'indicazione dei dati anagrafici, non idonee, per la loro consistenza, a garantire il rispetto del principio dell'anonimato.

Si ritiene, infatti, che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risultava agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta, – al limite della trasparenza – dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino. Le regole di condotta imposte a tutela del principio dell'anonimato, invece, impongono che le buste utilizzate non debbano consentire, in qualunque possibile condizione ambientale, che siano "leggibili" i nominativi.

Le pratiche di condotta rilevate in concreto inducono a sostenere che, in presenza di una luce naturale o artificiale, fosse possibile leggere i nominativi dei candidati e così identificarli, in evidente lesione della inderogabile garanzia di anonimato e dunque di eguaglianza.

In relazione a circostanze identiche al caso di specie, la giurisprudenza ha affermato che: «nelle procedure concorsuali l'esigenza di assicurare il rispetto effettivo del principio costituzionale del pubblico concorso e la regola fondamentale dell'anonimato ad esso sottesa costituiscono la base di un dovere indefettibile per l'amministrazione che le impone di utilizzare, in conformità alla condotta tipica definita a livello normativo, buste, all'interno delle quali i concorrenti inseriscono i dati identificativi, materialmente tali da non consentire nemmeno astrattamente che la commissione o altri possano, in qualunque condizione ambientale, leggere i dati identificativi dei concorrenti stessi fino al momento procedimentale dedicato all'apertura delle buste» (Cons. St., Sez. VI, 11.7.2013, n. 3747).

Siffatte modalità concorsuali sono in violazione dei fondamentali principi dell'agere amministrativo che dovrebbero ispirare le procedure dei pubblici concorsi.

Va sottolineato che il concorso pubblico, infatti, consente: a) «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); b) garantisce il rispetto del principio del buon andamento (art. 97, primo comma), in quanto «il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni» (C. cost. n. 293 del 2009); c) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto «impedisce che il reclutamento dei pubblici

impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell'amministrazione, vincolata al perseguimento delle finalità pubbliche» (C. cost. n. 293 del 2009 e 15.10.1990, n. 453).

Da tutto quanto esposto è dato trarre la conseguenza che il rispetto dell'anonimato per le prove d'esame dei concorsi pubblici realizza in termini pratici principi e regole di dignità costituzionale. Dal che deriva la sua indefettibilità in concreto.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali, violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e imparzialità; eccesso di potere per carenza d'istruttoria; errore sui presupposti di fatto e di diritto.

Le commissioni istituite dalla Regione Campania per il concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 hanno ommesso di verbalizzare tutte le irregolarità ed illegittimità che si sono verificate sia prima che durante l'espletamento delle prove, con riferimento tra l'altro all'uso degli strumenti vietati (smartphone, tablet, materiale di studio ecc).

Inoltre, nei verbali della II e della III commissione paradossalmente si afferma che i candidati sono stati ammessi rispettivamente alle ore 10,30 e 10,45 e ciò nonostante si attesta che le prove sono cominciate alle ore 10,00 con la conseguenza del rendere inattendibili i fatti ivi riportati ovvero illegittime tutte le operazioni concorsuali.

Ciò, dunque, conferma che le gravi carenze e la cattiva gestione della selezione in esame hanno inficiato tutta la procedura atteso che essa, lungi dal garantire l'imparzialità della p.a. e la par condicio dei concorrenti, ha violato tutte le norme ed i principi dell'azione amministrativa.

Con riferimento, invece, alle operazioni di correzione le commissioni nel secondo verbale dichiarano di «affidare i moduli agli incaricati della ditta prescelta, che procedono seduta stante alla correzione consegnando al presidente un report riportante i punteggi assegnati a ciascun candidato».

Tale dichiarazione sfocia in un ulteriore palese profilo di illegittimità, considerato che esso rappresenta la prova di una consistente violazione del bando di concorso.

Sul punto, infatti, l'art. 6, comma 2, della lex specialis prescriveva che: «la commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio».

Pertanto, le commissioni avrebbero dovuto procedere direttamente alla valutazione di ciascun elaborato attraverso il riscontro delle risposte fornite dai candidati con quelle esatte contenute nella griglia ufficiale. la disciplina concorsuale infatti affidava a tali organi la responsabilità anche di queste operazioni le quali pertanto non potevano e non dovevano essere in alcun modo delegate all'esterno.

Ad ogni modo, anche ipotizzando per assurdo che, invece, l'amministrazione potesse delegare all'esterno tale funzione (circostanza questa che si è esclusa) occorre, comunque, contestare che le modalità concrete con cui tale scelta è stata effettuata hanno comportato ancora una volta una violazione delle regole dell'imparzialità e della trasparenza, perché il verbale sul punto nulla dice in ordine: a) alla corretta identificazione della ditta esterna, l'amministrazione non chiarisce chi era e come è stato scelto il soggetto al quale ha affidato tale compito; b) a quali sono state le effettive modalità di correzione degli elaborati delle prove; c) a quali sono stati i risultati delle correzioni contenuti nei report e perché questi non sono stati allegati e/o riportati nei verbali.

Tutte queste omissioni, aggravate dalla circostanza già denunciata del mancato avviso ai candidati della possibilità di partecipare alle operazioni successive, rappresentano dei vizi procedurali determinanti, poiché non consentono di verificare «*ex post*» la correttezza delle operazioni medesime, compresa la fase della correzione e del successivo abbinamento dei risultati con i nominativi dei candidati (sul punto si cfr. T.a.r. Molise, Campobasso, Sez. I, 4.6.2013, n. 396, secondo cui il consorzio al quale è stata affidata la correzione: «ha omesso di verbalizzare formalmente le operazioni di correzione degli elaborati della prova e questo costituisce vizio procedimentale alquanto rilevante e grave, perché non consente di verificare *ex post* la correttezza delle operazioni»).

Anche da tale diverso profilo, è evidente l'illegittimità della procedura atteso che: «nelle procedure concorsuali la verbalizzazione è forma di garanzia della trasparenza della valutazione» (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 20/09/2010, n. 32353).

4) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore sui presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà manifeste; eccesso di potere per ingiustizia e disparità di trattamento; violazione del giusto procedimento.

Infine, occorre evidenziare che nella graduatoria definitiva, nonostante l'uso del lettore ottico per la verifica dei risultati, l'amministrazione ha dovuto esaminare ben 39 istanze rivolte alla correzione di numerosi errori materiali. Tale circostanza conferma il quadro delle illegittimità sopra individuate, atteso che il grande numero di errori riscontrati rappresenta una prova ulteriore della cattiva gestione della procedura concorsuale in esame, nella quale evidentemente non ha offerto nessuna garanzia di correttezza neppure il sistema di verifica degli elaborati sulla base di un controllo basato su di un lettore ottico.

Il vizio, dunque, della carenza ed illogicità della istruttoria sopra denunciato risulta palese anche in considerazione del fatto che si è trattato di un concorso di carattere locale e di modeste dimensioni, pertanto l'alto numero di errori dimostra anche da questo diversa prospettiva l'illegittimità della procedura in questa sede impugnata.

Peraltro, all'esito di tali riscontri la dott.ssa G. Ranieri pur conservando il precedente punteggio di 75 p. è stata scavalcata da altri concorrenti ed è, pertanto, scivolata nella posizione n. 418 degli idonei non vincitori.

Al riguardo, tuttavia, occorre contestare il mancato riconoscimento di un punto in favore della ricorrente. In tal senso, infatti, si deve rilevare che alla domanda corrispondente al n. 15 del questionario (Solo uno dei seguenti farmaci non è indicato nel trattamento della angina instabile. Qual è ?) la dott.ssa Ranieri ha correttamente risposto indicando la lettera d) Digossina, piuttosto che la risposta c) Nitrati erroneamente ritenuta valida dall'amministrazione.

In merito, basti richiamare le più autorevoli riviste scientifiche nazionali ed internazionali, secondo le quali la "Digossina" al contrario dei nitrati non rientra tra le opzioni previste per il trattamento dell'angina instabile».

5) Invalidità derivata.

Sui decreti di approvazione della graduatoria definitiva ovvero sul d.d. n. 120 del 28/10/2014 del Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali Regionale della Campania, pubblicato nel B.U.R.C. n. 76 del 3/11/2014, e sull'atto della Regione Campania, emanato con d.d. n. 108 del 22/09/2014 del Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali Regionale della Campania, pubblicato nel B.U.R.C. n. 68 del 29/09/2014, con cui si approvano le graduatorie di merito formulate dalle 7 Commissioni e si formula la graduatoria unica regionale del

suddetto Concorso, per il principio dell'invalidità derivata si sono riverberati tutti i vizi sopra denunciati, che s'intendono in questa sede riportati, nei confronti di tutti gli atti ed i verbali presupposti. Tutti i vizi sopra descritti si sono, pertanto, anche riflessi sulla decisione di non ammettere la ricorrente al corso di medicina generale per il triennio 2014-2017, la quale risulta, dunque, evidentemente viziata dai molteplici profili di illegittimità sopra descritti».

II) INVALIDITÀ DERIVATA.

Sul decreto di approvazione della graduatoria definitiva ovvero sul d.d. n. 113 del 18/03/2015, Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania, pubblicato nel B.U.R.C. n. 20 del 23/03/2015, con cui si provvede all'approvazione della graduatoria generale definitiva del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017 e su tutti gli atti presupposti indicati in epigrafe per il principio dell'invalidità derivata si sono riverberati tutti i vizi integralmente riportati nel precedente motivo che si sono denunciati con il ricorso introduttivo rg. n. 6394/2014 nei confronti del d.d. n. 120 del 28/10/2014 del Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania, pubblicato nel B.U.R.C. n. 76 del 3/11/2014, del d.d. n. 108 del 22/09/2014 del Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali della Campania, pubblicato nel B.U.R.C. n. 68 del 29/09/2014, con cui si approvano le graduatorie di merito formulate dalle 7 Commissioni e si formula la graduatoria unica regionale del suddetto Concorso, e di tutti gli atti ed i verbali presupposti.

III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990; difetto di verbalizzazione e di funzionamento degli organi collegiali; eccesso di potere per carenza d'istruttoria e motivazione illogica ed arbitraria; violazione delle fasi temporali imposte dalla disciplina concorsuale.

A) Le illegittimità sono altresì proseguite anche nell'adozione degli atti di modifica e riesame della graduatoria.

In particolare la p.a. ha apportato alle risultanze concorsuali numerose modifiche in virtù di non ben precisate sopravvenienze, rimaneggiando notevolmente l'originaria graduatoria, senza alcuna pubblicità ed in assenza di contraddittorio. Nessun atto ufficiale spiega i presupposti di fatto e di diritto di tali scelte, tale che la condotta unilaterale della resistente si palesa come ingiustificata, illogica ed arbitraria tanto da non rendere intellegibile l'iter che ha condotto all'attuale elenco dei vincitori.

Infatti, nei provvedimenti di rettifica ed integrazione si fa genericamente riferimento a “*verifiche effettuate*” che “*sono riportate*

nell'elenco allegato", senza spiegare di che tipo di verifiche trattasi, per quali ragioni sono state rese necessarie, né tanto meno ad opera di chi sono effettuate.

In tal senso, nel documento allegato al d.d. n. 120 del 28/10/2014, migliorano i punteggi di ben 12 candidati (finanche di 12 punti!), così come nell'allegato al d.d. n. 124 del 24/11/2014, sono modificati *in melius* i punteggi di ben 16 candidati senza che si possa apprezzarne le ragioni. Analogamente, nel documento allegato al d.d. n. 143 del 19/12/2014, sono presenti variazioni dei punteggi di ben 4 candidati, senza alcuna giustificazione ragionevole. Inoltre, giova ribadire lo stupore di fronte a tanti errori delle risultanze processuali (ben 20 correzioni!!!) considerando che le correzioni sono state effettuate tramite lettura ottica.

Ma gli errori non terminano qui. Anche gli scorrimenti della graduatoria a seguito di rinuncia e assenza dei concorrenti vincitori sono affetti da criticità. Il d.d. n. 132 del 01/12/2014, dando atto della rinuncia espressa di n. 18 candidati, e dell'assenza ingiustificata di n. 20 candidati, procede all'esclusione degli stessi per un totale di n. 38 candidati. Tuttavia, sorprendentemente, viene disposto lo scorrimento della graduatoria solo di n. 36 posizioni, ovvero dei candidati dalle posizioni n. 116 alla n. 151, mancando lo scorrimento di ben n. 2 posizioni rimaste vacanti a seguito delle esclusioni.

B) Inoltre, le stesse correzioni dei punteggi risultano in violazione della *lex specialis* che imponeva precise scadenze per tali operazioni, tutte disattese. Il bando, infatti, prevedeva che la Regione Campania procedesse alla correzione di errori materiali, "*su istanza degli interessati, presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatoria*" e che, gli interessati potessero chiedere "*l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni*" dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Ebbene, tali termini sono posti nel nulla, considerando che le istanze per la rettifica di errori materiali sono state da ultimo presentate in un momento sicuramente successivo al 1/12/2014 per espressa dichiarazione della P.A. resistente.

Infatti, nel d.d. n. 143 del 19/12/2014, pubblicato in B.U.R.C. n. 1 del 5/1/2015, testualmente si giustificano le modifiche alla graduatoria definitiva approvata con d.d. n. 120 del 28/10/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 76 del 3/11/2014 alla luce di "verifiche" richieste da alcuni candidati in un momento successivo alla pubblicazione del d.d. n. 124, avvenuto in data 1/12/2014, e quindi, certamente dopo il termine di 10 giorni richiesto dal bando.

La precisa delimitazione di un arco temporale entro cui modificare la graduatoria, prevista dal bando, è stata palesemente disattesa con evidenti pregiudizi in termini di affidamento incolpevole e di certezza dei rapporti giuridici.

C) Inoltre, tali errori sono accompagnati da vizi di omessa motivazione nonché verbalizzazione per quanto attiene ai provvedimenti di rettifica o integrazione. Al contrario la giurisprudenza richiede che *«nel caso di rettifica di dati errati, nei quali è incorsa nella redazione delle graduatorie e nell'assegnazioni di punteggi, l'amministrazione deve dare conto dell'errore commesso, essendo evidente che l'errata attribuzione di un punteggio si traduce nell'illegittima posizione del candidato in questione e lede l'interesse dei candidati ad ottenere un posto di lavoro, nonché il principio di imparzialità»* (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 07/07/2010 n. 3013; T.A.R. Basilicata Potenza, 19/09/2003 n. 904).

I provvedimenti di secondo grado impongono, infatti, il rispetto di tutte le garanzie prescritte dalla l. 7 n. 241/90 ed in particolare, della rettifica dei punteggi attribuiti ai candidati bisogna dar conto *“nella motivazione contenuta nel verbale”* (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13/12/2010, n. 36323; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 03/03/2004, n. 2602; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 29/03/2002, n. 1428).

Tali mancanze denotano, ancora una volta, la scorrettezza delle operazioni di concorso, non solo durante lo svolgimento delle prove, ma anche successivamente alle stesse, atteso che, peraltro, la modifica dei punteggi è stata effettuata fuori tempo massimo e non dagli organi amministrativi competenti, visto che gli atti impugnati sono adottati dai dirigenti amministrativi e non dalle commissioni competenti, né tantomeno dalla ditta esterna incaricata.

IV) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d.p.r. 487/94 nonché, analogamente dell'art. 7 d.p.r. n. 686/1957, violazione degli artt. 3, 4, 34, 97 Cost., violazione del principio di segretezza della prova e della *lex specialis* di concorso, nonché della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e del principio di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti.

Con la relazione descrittiva depositata l'amministrazione tenta invano di dimostrare che lo svolgimento della procedura non abbia violato il principio di anonimato, semplicemente descrivendo come, a suo dire, sarebbero state condotte le operazioni concorsuali.

Ma a ben vedere, la relazione contiene in parte affermazioni che confermano le censure proposte ed in altra parte asserzioni che risultano prive di prova ed anzi smentite dai documenti.

In primo luogo, infatti, l'amministrazione, paradossalmente, riconosce l'esistenza di codici numerici apposti sui margini laterali dei documenti consegnati ai candidati per lo svolgimento della prova (scheda anagrafica e questionario). Al riguardo, controparte precisa che la presenza di questi codici numerici sui moduli sarebbe indicativa del tipo di questionario, e la sequenza sarebbe composta da una serie di numeri uguali per tutti i candidati, **più una sola cifra distintiva per ciascun questionario.**

A) Ebbene, tale precisazione, prescindendo dalla fondatezza che non può essere verificata senza l'acquisizione e la comparazione dei codici apposti su tutti i moduli, evidentemente, non dimostra la mancata lesione del principio dell'anonimato, ma al contrario ne rappresenta la conferma, poiché la presenza dei suddetti codici comprova la possibilità dell'identificazione dei candidati.

In questo modo, l'amministrazione riconosce quanto affermato sin dal ricorso introduttivo, nella parte in cui si denuncia la presenza di codici identici apposti (sul margine sinistro) sia della scheda anagrafica (n. 550 8790603 630 7890607 360 7890606 250 17201402) sia sui questionari (n. 550 8790603 630 7890607 360 7890606 250 17201402), nonché sul foglio delle istruzioni (n. 550 8790603 630 7890607 360 7890606 250 17201402) consegnati alla ricorrente, così come agli altri concorrenti, e tenuti in bella mostra sui banchi durante l'espletamento delle prove quale elemento idoneo a violare il principio dell'anonimato nei concorsi pubblici.

B) Del resto, nella relazione non si contesta il dato dell'identificazione all'ingresso dei candidati, infatti, dai verbali depositati si evince che tutte le commissioni hanno provveduto all'ingresso ad effettuare l'identificazione dei candidati compilando degli elenchi nei quali si scrivono in ordine alfabetico (tutte eccetto la I comm.) i nominativi dei concorrenti con le generalità, le firme, nonché i codici (diversi ed ulteriori rispetto a quelli posti a margine di cui sopra) corrispondenti al numero abbinato al codice a barre. Per la ricorrente tale codice è rappresentato dalle cifre n. 015740, ed è posto sul modulo anagrafico, sul foglio risposte, sulla busta grande e piccola, nonché sull'elenco identificativo in modo da poter agevolmente associare nome candidato-codice.

Al riguardo, occorre evidenziare che, come risulta dagli atti, gli elenchi suddetti sono allegati al primo verbale delle operazioni concorsuali, che

comprende la fase dell'identificazione, mentre sono menzionati nel secondo ed ultimo verbale soltanto per l'apposizione del punteggio attribuito.

C) La VI Commissione, inoltre, nel verbale n. 2 relativo alla seduta del 18.9.2014 in merito alle operazioni successive all'espletamento delle prove, attesta che si: «procede ad apporre, secondo un ordine casuale, **SU CIASCUNA BUSTA CONTENENTE GLI ELABORATI UN NUMERO A MANO CORRISPONDENTE ALLA ETICHETTA POSTA SULLA RISPOSTA**».

La VI Commissione ha dichiarato, dunque, di aver scritto "a mano" sulla busta contenente gli elaborati un numero "corrispondente alla etichetta posta sulle risposte", in questo modo dimostrando che effettivamente il foglio delle risposte già recava al suo interno ed *ex ante* un codice identificativo (015740) che è stato poi trascritto (*ex post*) manualmente sulle buste.

Pertanto, sembra impossibile negare che tali forme abbiano nella sostanza - non in ultimo anche per la scrittura a mano dei codici e l'omissione dell'avviso che avrebbe consentito ai candidati di assistere alla procedura - rappresentato una violazione insanabile del canone fondamentale dell'anonimato.

D) Anche su tale aspetto la relazione della resistente risulta inattendibile in quanto la P.A. contraddice se stessa asserendo prima che "nessun altro contrassegno è stato apposto né sulle buste né sui sopraccitati moduli" e poi, al contrario, che sono stati "indicati sulle buste i contrassegni (codici a barre)".

Tuttavia, considerato che per contrassegno si deve intendere la linguetta adesiva indicante il codice a barre (cioè a strisce) e numerico indentificativi, lo stesso non è stato apposto sulla busta piccola, sulla quale, infatti, risulta soltanto trascritto a mano il codice numerico corrispondente senza l'apposizione del codice a barre (cioè a strisce).

E) Ma vi è di più.

La relazione è smentita perfino dai verbali redatti dalla Commissione della ricorrente (la VI Commissione), considerato che nel secondo verbale del 18.9.2014 si attesta prima che si: «procede ad apporre...su ciascuna busta contenente gli elaborati un numero a mano corrispondente alla etichetta posta sulla risposta...» e solo successivamente la commissione «si reca nell'Ufficio del dirigente...dove è collocata l'apparecchiatura per la lettura ottica». Appare, dunque, evidente che l'apposizione dei contrassegni a barre e dei codici identificativi sono stati in ogni caso effettuati prima

delle correzioni violando il principio dell'anonimato come già affermato dall'Ad. Pl 20.11.2013 n. 26, seguita da un costante orientamento della giurisprudenza (ex multis: T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 7752; T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332; T.A.R. Lazio, sez. III bis, 10/02/2015, n. **2407**) che da ultimo ha affermato che «nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l'associazione dell'elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto» (Cons. St. sez. VI, 5.01.2015 n. 15).

F) Sono, inoltre, fondate le altre censure di illegittimità sulle quali la relazione della Regione Campania, a ragione, tace.

In violazione macroscopica dei principi fondamentali in materia di procedure concorsuali, in nessuno dei verbali risulta rispettato l'avviso con cui si doveva dare ai concorrenti la possibilità di assistere alle operazioni concorsuali successive.

Inoltre, a comprova delle molteplici violazioni già denunciate, è opportuno richiamare anche le prescrizioni illegittime contenute nelle "istruzioni generali" applicate dalla Commissione di concorso.

In particolare, tale atto prevedeva che venisse consegnato ai candidati un unico foglio contenente il modulo anagrafico e il modulo risposte divisi da una linea tratteggiata, imponendo ai candidati di non separarla durante la prova, e di provvedervi solo all'esito della stessa, nonché ordinava che durante lo svolgimento delle prove i candidati dovevano porre «in modo evidente sul tavolo il documento di riconoscimento». Siffatte prescrizioni, imponendo la presenza di sistemi atti ad identificare i concorrenti, specie tenendo il documento di riconoscimento in bella mostra sul banco per tutto il corso della prova, dimostrano ulteriormente come sia stato violato il principio dell'anonimato, considerato che durante le prove è stato possibile memorizzare l'abbinamento nome candidato-codice identificativo.

In sostanza, durante la prova, era immediatamente evincibile l'identità dei candidati ed il relativo loro codice identificativo, grazie al modulo anagrafico compilato, al documento di riconoscimento tenuto sul banco, alla

presenza del codice numerico su tutti i moduli, ed alla trascrizione degli stessi sugli elenchi anagrafici.

Tali circostanze, a ben vedere, avvalorano ulteriormente le molteplici violazioni già denunciate, evidenziando come l'intera procedura si sia svolta nella palese illegittimità ed arbitrarietà.

G) L'amministrazione ha, inoltre, utilizzato buste, contenenti il cartoncino per l'indicazione dei dati anagrafici, non idonee, per la loro consistenza, a garantire il rispetto del principio dell'anonimato, tale che i dati anagrafici dei candidati, risultavano agevolmente leggibili.

Anche quest'ultima censura non soltanto non è stata confutata dalla relazione depositata dalla Regione Campania quanto addirittura essa risulta espressamente riconosciuta dalla controparte, la quale al riguardo testualmente afferma che ai candidati sono state consegnate "BUSTE BIANCHE".

In merito, si è già rilevato che tale vizio rappresenta una macroscopica violazione delle regole dell'anonimato e della *par condicio* nelle procedure concorsuali, atteso che ove pure – circostanza che per le ragioni già espresse si è esclusa – l'amministrazione non avesse apposto sugli atti nessun codice o nessun altro elemento identificativo, il colore bianco delle buste consentiva comunque di leggere all'interno delle stesse per individuare le generalità dei concorrenti ed i rispettivi codici (al riguardo si consideri che il TAR Lazio ha recentemente sospeso il concorso per l'ammissione ai Corsi di Professioni Sanitarie della SUN ammettendo con riserva i ricorrenti, atteso che i questionari erano stati inseriti in buste trasparenti; nonché la giurisprudenza ha affermato che: «la regola fondamentale dell'anonimato impone di utilizzare, in conformità alla condotta tipica definita a livello normativo, buste, all'interno delle quali i concorrenti inseriscono i dati identificativi, materialmente tali da non consentire nemmeno astrattamente che la commissione o altri possano, in qualunque condizione ambientale, leggere i dati identificativi dei concorrenti stessi fino al momento procedimentale dedicato all'apertura delle buste» così Cons. St., Sez. VI, 11.7.2013, n. 3747).

H) Inoltre, la VII Commissione (sede di Salerno) nella seduta del 17.9.2014 ha redatto un verbale, su un foglio di carta, nel quale ha preso atto del fatto che tredici candidati hanno segnalato delle lesioni sui margini superiori dei questionari e individuandoli nominativamente ne ha autorizzati dieci all'utilizzo del medesimo questionario e due invece alla sostituzione.

Ancora, nei verbali della II e della III commissione paradossalmente si afferma che i candidati sono stati ammessi rispettivamente alle ore 10,30 e 10,45 e ciò nonostante si attesta che le prove sono cominciate alle ore 10,00 con la conseguenza di rendere inattendibili i fatti ivi riportati ovvero illegittime tutte le operazioni concorsuali.

Con riferimento, alle operazioni di correzione le commissioni nel secondo verbale dichiarano di «affidare i moduli agli incaricati della ditta prescelta, che procedono seduta stante alla correzione consegnando al presidente un report riportante i punteggi assegnati a ciascun candidato», quando invece, la *lex specialis* non consentiva di delegare all'esterno tali operazioni.

Ad ogni modo, occorre comunque contestare le modalità concrete con cui tale scelta arbitraria è stata effettuata, in quanto, il verbale sul punto nulla dice in ordine: a) alla corretta identificazione della ditta esterna; b) a quali sono state le effettive modalità di correzione degli elaborati delle prove; c) a quali sono stati i risultati delle correzioni contenuti nei report e perché questi non sono stati allegati e/o riportati nei verbali.

I) Ciò, dunque, conferma che le gravi carenze e la cattiva gestione della selezione in esame hanno inficiato la graduatoria in questa sede impugnata, che risulta illegittima per invalidità autonoma e derivata atteso che la procedura, lungi dal garantire l'imparzialità della p.a. e la *par condicio* dei concorrenti, ha violato tutte le norme ed i principi dell'azione amministrativa.

Ed in particolare, la presenza del codice identificativo numerico nell'elenco allegato al primo verbale dove sono riportati in ordine alfabetico i candidati e le loro generalità, e l'apposizione del medesimo codice sul modulo risposte, sulla scheda anagrafica e sulle buste, hanno reso in astratto identificabile l'autore della prova con palese violazione del principio dell'anonimato. La giurisprudenza, infatti, in casi analoghi ha affermato di recente che «la presenza di un codice a barre (con l'indicazione sottostante del numero di codice), riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, rende in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari. Anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato (cioè la non identificabilità dell'autore

prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. Tale valore tutelato da prescrizioni che non consentono procedure tali da rendere possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell'elaborato, identificandone l'autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall'identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo (esibita sul banco durante la prova, per consentire alla vigilanza il controllo costante dell'identità del candidato), sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato.»(T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396; C.G.A.R.S., 10 maggio 2013, n. 466; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233; T.A.R. Lazio, sez. III bis, 10/02/2015, n. 2407).

Sul punto, del resto, occorre precisare che per l'applicazione delle norme che assicurano l'anonimato «*non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della commissione, bastando allo scopo l'esame della circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato*» (c.f.r. T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, n. 229 del 14.04.2013), in quanto, «*non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione*» (c.f.r. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28.8.2008, n.1528).

V) IN SEDE ISTRUTTORIA SI FORMULA ESPRESSA RICHIESTA, ex art. 63 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ed artt. 210 e 257 bis c.p.c., affinché codesto Ecc.mo Collegio ordini il deposito delle buste consegnate dalle commissioni ai candidati, nonché ammetta la prova testimoniale del **dott. Mariano Catello Di Donna**, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 29.9.1987, domiciliato alla Via Fontanelle n. 60 in Pompei (NA), della **dr.ssa Maria Passaro**, nata a Napoli il 23.12.1978, domiciliato in Napoli, del **dr. Giovanni Albano**, nato a Salerno il 18.4.1979, domiciliato in Salerno tutti nella qualità di partecipanti alla prova in oggetto risultati idonei, perché rispondano in merito ai seguenti capi: **a)** vero è che nel concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale indetto dalla Regione Campania per il triennio 2014/2017, tenutosi in data 17.9.2014, mancava la vigilanza e le aule non erano adeguate; **b)** vero è che prima e durante l'espletamento delle prove del concorso suddetto i concorrenti hanno fatto uso di smartphone, tablet, cellulari, libri, fotocopie e/o altro materiale vietato; **c)** vero è che prima e durante l'espletamento

delle prove del concorso suddetto i concorrenti hanno comunicato tra di loro e si sono allontanati dai posti; **d)** vero è che la commissione non ha provveduto a sequestrare i mezzi vietati e/o ad escludere dalla procedura nessuno dei candidati che hanno contravvenuto alle regole sopra individuate; **e)** vero è che la busta grande e la busta piccola consegnata ai candidati erano di colore bianco e di scarsa consistenza e trasparente, specie se messe in controluce; **f)** vero è che la commissione d'esame alla fine delle prove non ha dato comunicazione della data, dell'ora e del luogo in cui avrebbero provveduto alle successive operazioni concorsuali, né ha avvisato i partecipanti della possibilità di assistere a tali operazioni; **g)** vero è che i fogli distribuiti per rispondere ai questionari e le schede anagrafiche contenevano dei codici numerici; **h)** vero è che l'elenco identificativo dei candidati contiene dei codici al fianco di ciascun partecipante alla prova; **i)** vero è che alcuni candidati hanno consegnato le buste ancora aperte alla commissione; **l)** vero è che i candidati avevano i documenti di riconoscimento sul banco durante l'espletamento delle prove.

VI) DOMANDA di SOSPENSIONE.

Il *fumus boni iuris* emerge evidente dai motivi evidenziati nel ricorso.

Altrettanto chiaro è il danno grave ed irreparabile (in *re-ipsa*) che deriverebbe alla ricorrente dalla mancata sospensione degli atti impugnati. Infatti, pur essendo risultata la dott.ssa Ranieri tra gli idonei del concorso, le illegittimità ed irregolarità compiute nell'espletamento del procedimento le hanno impedito di rientrare tra coloro che l'amministrazione ha selezionato per l'ammissione al corso di medicina generale sulla base della graduatoria illegittima in questa sede impugnata. In merito occorre evidenziare che il Cons. di st., 9.6.2014, n. 2935 ha chiarito che ad un *periculum* in mora di questo tipo si può ovviare quando, come nel caso di specie, si tratta di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso che: «*ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058 c.c., comma 1, c.c., come richiamato dal citato art. 30, comma 2, c.p.a. essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso*». In tal senso, si richiama il recente precedente dell'ordinanza del Tar Lazio, Sez. Terza bis, 13.10.2014, n. 4906, con la quale si è accolta la domanda cautelare nel senso di ammettere la parte ricorrente con riserva all'immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e chirurgia, evidenziandosi che in questo caso l'ammissione al Corso può essere disposta anche senza il percepimento di alcuna borsa.

VII) DOMANDA AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO CON MEZZI TELEMATICI. Nel caso in cui l'ECC.mo TAR adito ritenesse necessario procedere all'integrazione del contraddittorio, si formula espressa richiesta di autorizzazione ad effettuare la notifica mediante pubblici proclami in via telematica ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., secondo cui il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *«con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica ai sensi dell'art. 151 del codice di procedura civile»*.

VIII) DOMANDA di CONDANNA.

Contestualmente alla richiesta di annullamento degli atti impugnati in questa sede si formula espressa richiesta di condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento di ammissione (con e/o senza borsa) al corso 2014-2017 di formazione specifica in Medicina Generale.

Al riguardo si specifica che la domanda è proposta ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 104 del 2010, secondo cui: *«l'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all'art. 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio»*. Nel caso di specie, dunque, non vi è dubbio che sussistono i requisiti previsti anche dall'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, secondo cui: *«il giudice potrà pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbono essere compiuti dall'amministrazione»*. L'amministrazione al riguardo, ha esercitato la sua discrezionalità e comunque accertato che la ricorrente ha i requisiti necessari per partecipare al corso suddetto, infatti, come risulta dalla graduatoria ha superato l'esame per la partecipazione al corso di formazione specifica di Medicina Generale, risultando comunque idonea come confermato dai documenti che si depositano in giudizio. Sussistono pertanto tutti i presupposti ai quali la disciplina giuridica subordina l'esercizio del potere di ammissione al corso suindicato, atteso che l'amministrazione in seguito all'esercizio di discrezionalità tecnica ha verificato che la ricorrente è idonea alla iscrizione e partecipazione al corso suindicato.

P.Q.M.

Si conclude affinché codesto Ecc.mo Collegio in accoglimento del presente ricorso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, voglia previa sospensione:

a) annullare gli atti indicati in epigrafe, limitatamente e nella parte in cui essi negano l'ammissione della ricorrente al corso, con l'effetto conformativo di ammettere la dott.ssa G. Ranieri anche in soprannumero al corso specifico di formazione in Medicina Generale della Regione Campania per il triennio 2014-2017;

b) condannare la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., ad adottare gli atti amministrativi necessari a consentire l'ammissione della ricorrente (con borsa o in via subordinata anche senza borsa) anche in soprannumero al corso specifico di formazione in Medicina Generale per il triennio 2014 -2017 ex art. 34, c.p.a., e/o a porre in essere tutte *“le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”*, anche mediante *“misure di risarcimento in forma specifica”*;

c) **in via del tutto subordinata annullare** tutti gli atti indicati in epigrafe con l'effetto conformativo del rinnovo della procedura concorsuale in oggetto. *Si dichiara che il presente processo è soggetto al contributo unificato come per legge.*

Napoli, 21 maggio 2015

Che firma anche per il ricorrente g.p. a m.

(avv. prof. Marco Tiberii)

RELATE di NOTIFICA

Ai sensi della l. 21.01.1994, n. 53

L'anno 2015, il giorno 21 del mese di maggio, ad istanza e per conto della dott.ssa Graziella Ranieri, con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto prof. Avv. Marco Tiberii, con studio in Napoli alla Via Toledo n. 156, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli con delibera del 28.02.2012 – autorizzazione n. 695 dell'1.03.2012 – ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della legge n. 53 del 21.01.1994, previa annotazione dal n. 118 al n. 130 del mio registro cronologico, ho notificato copia del ricorso per motivi aggiunti che precede, conforme al suo originale debitamente sottoscritto anche in mandato, mediante spedizione di copia conforme a suo originale a mezzo plico raccomandato a cura dell'Ufficio postale di Napoli – UFFICIO NAPOLI n. 3;

1) Alla REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante

p.t., domiciliato con il procuratore costituito Avv.to Edoardo Barone, domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n. 81, cap. 8013,. Previa iscrizione al n. 118 del registro cronologico dello studio legale Tiberii con raccomandata A/R n. 76595035807-2.

2) Alla **REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede in NAPOLI alla Via Santa Lucia n. 81 cap. 80132 previa iscrizione al n. 119 del registro cronologico dello studio legale Tiberii con raccomandata A/R n. 76595035808-3.

3) Alla **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Dirigente p.t., DIPARTIMENTO 52 della SALUTE e delle RISORSE NATURALI - Direzione generale 4 – tutela salute e coord.to del sistema sanitario regionale della Regione Campania, domiciliato in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 cap. 80132 previa iscrizione al n. 120 del registro cronologico dello studio legale Tiberii con raccomandata A/R n. 76595035809-4.

4) Alle **COMMISSIONI del CONCORSO I, II, III, IV, V, VI e VII per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2014/2017** della Regione Campania, costituite con d.d. n. 106 del 15/09/2014, Dipartimento 52 – Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Direzione Generale 4 – Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 cap. 80132 previa iscrizione al n. 121 del registro cronologico dello studio legale Tiberii con raccomandata A/R n. 76595035810-6.

5) Alla **VI COMMISSIONE del CONCORSO per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2014/2017** della Regione Campania, costituita con d.d. n. 106 del 15/09/2014, Dipartimento 52 – Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Direzione Generale 4 – Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 cap. 80132 previa iscrizione al n. 122 del registro cronologico dello studio legale Tiberii con raccomandata A/R n. 76595035811-8.

6) Alla **Dr.ssa ILARIA FRANZESE**, residente a Saviano (NA) in Via Mulino n. 14 previa iscrizione al n. 123 del registro cronologico dello studio legale Tiberii con raccomandata A/R n. 76595035812-9.

7) Alla **Dr.ssa NUNZIA SIMONA BORRELLI**, residente a Pompei (NA) in Via Giuliana n. 10, previa iscrizione al n. 124 del registro

cronologico dello studio legale Tiberii con raccomandata A/R n. 76595035813-0.

8) Alla Dr.ssa ROSARIA GAETA, residente a Sant'Anastasia (NA) in Via Sandro Pertini n. 22, previa iscrizione al n. 125 del registro cronologico dello studio legale Tiberii con raccomandata A/R n. 76595035814-1.

9) Al dott. GARGANO GIUSEPPE, residente in Pagani (Sa) alla Via S. Domenico n. 153, previa iscrizione al n. 126 del registro cronologico dello studio legale Tiberii con raccomandata A/R n. 76595035800-4.

10) Alla Dr.ssa SASSO FRANCESCA, residente in via Napoli alla Via S. Brigida n. 51, previa iscrizione al n. 127 del registro cronologico dello studio legale Tiberii con raccomandata A/R n. 76595035816-3.

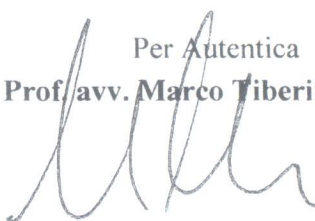
11) Alla Dr.ssa DELL'AVERSANA SERENA, residente in San Marcellino (CE) via Corso Italia n. 255, previa iscrizione al n. 128 del registro cronologico dello studio legale Tiberii con raccomandata A/R n. 76595035817-4.

12) Alla dott.ssa CHIACCHIO ELENA, residente a Grumo Nevano (NA) in via V. Veneto n. 8, previa iscrizione al n. 129 del registro cronologico dello studio legale Tiberii con raccomandata A/R n. 76657892121-4.

13) Al dott. ROCCO MARIA PAOLA, residente in Battipaglia (SA) alla Via Bruno Buozzi n. 47, previa iscrizione al n. 130 del registro cronologico dello studio legale tiberii con raccomandata A/R n. 76595035805-0.

Per vidimazione
L'Ufficio Postale

Per Autentica
Prof./avv. Marco Tiberii



**Posteitaliane**

Servizi Accessori Raccomandata

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVU

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	DESTINATARIO	
MITTENTE	MITTENTE	
	MITTENTE	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		IA R

Prof. Avv. MARCO TIBERII
Via Toledo, 156 - 80132 Napoli
Tel./Fax 081.5648558 • P.IVA 07113740638
Email: marcotiberii@studiotiberii.it
PEC: marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it

Bollo
e contrassegno raccomandata

TASSE

Posteitaliane

Servizi Accessori Raccomandata

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	DESTINATARIO	
MITTENTE	MITTENTE	
	MITTENTE	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		IA R

Prof. Avv. MARCO TIBERII
Via Toledo, 156 - 80132 Napoli
Tel./Fax 081.5648558 • P.IVA 07113740638
Email: marcotiberii@studiotiberii.it
PEC: marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it

Bollo
e contrassegno raccomandata

TASSE

**Posteitaliane**

EP0795-EP0409 - Mod. 22 AG - MOD. GRUPPO (A. 1000) - SE. 1010 (10/03)

Accettazione **RACCOMANDATA**

E vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

RICEVUT.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. MARCO TIBERII		
	Via Toledo, 156 - 80132 Napoli		
	Tel./Fax 081.5648558 • P.IVA 07113740638		
	Email: marcotiberii@studiotiberii.it		
	PEC: marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata			
☐ A.R.			

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Posteitaliane

EP0795-EP0409 - Mod. 22 AG - MOD. GRUPPO (A. 1000) - SE. 1010 (10/03)

Accettazione **RACCOMANDATA**

E vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. MARCO TIBERII		
	Via Toledo, 156 - 80132 Napoli		
	Tel./Fax 081.5648558 • P.IVA 07113740638		
	Email: marcotiberii@studiotiberii.it		
	PEC: marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata			
☐ A.R.			

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Posteitaliane

SPEDIZIONE IN ABBONDO - POSTE ITALIANE S.p.A. - 00198 ROMA

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. MARCO TIBERII	
	Via Toledo, 156 - 80132 Napoli	
	Tel./Fax 081.5648558 • P.IVA 07113740638 N° CIV.	
	Email: marcotiberii@studiotiberii.it	
	C.A.P.	PEC: marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI ☐ A.R.		
Contrassegnare la casella interessata		

Bollo
accettazione raccomandata

TASSE

Posteitaliane

SPEDIZIONE IN ABBONDO - POSTE ITALIANE S.p.A. - 00198 ROMA

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. MARCO TIBERII	
	Via Toledo, 156 - 80132 Napoli	
	Tel./Fax 081.5648558 • P.IVA 07113740638 N° CIV.	
	Email: marcotiberii@studiotiberii.it	
	C.A.P.	PEC: marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI ☐ A.R.		
Contrassegnare la casella interessata		

Bollo
accettazione raccomandata

TASSE

N. Raccomandata

76595035817-4



Posteitaliane

SPEDIZIONE IN ABBONDO - POSTE ITALIANE S.p.A. - 00198 ROMA

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. MARCO TIBERII	
	Via Toledo, 156 - 80132 Napoli	
	Tel./Fax 081.5648558 • P.IVA 07113740638 N° CIV.	
	Email: marcotiberii@studiotiberii.it	
	C.A.P.	PEC: marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI ☐ A.R.		
Contrassegnare la casella interessata		

Bollo
accettazione raccomandata

TASSE

**Posteitaliane**

EP0705-EP0409 Mod. 22 AG - MOD. 04001 (esclusivo per PEC)

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO			
	VIA / PIAZZA			N° CIV
	C.A.P.	COMUNE		PROV
MITTENTE	Prof. Avv. MARCO TIBERII			
	Via Toledo, 156 - 80132 Napoli			
	Tel./Fax 081.5648558 • P.IVA 07113740638			
	Email: marcotiberii@studiotiberii.it			
	VIA / PIAZZA			N° CIV
	C.A.P.			PROV
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		☐ A.R.		
Contrasegnare la casella interessata				

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

**Posteitaliane**

EP0705-EP0409 Mod. 22 AG - MOD. 04001 (esclusivo per PEC)

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO			
	VIA / PIAZZA			N° CIV
	C.A.P.	COMUNE		PROV
MITTENTE	Prof. Avv. MARCO TIBERII			
	Via Toledo, 156 - 80132 Napoli			
	Tel./Fax 081.5648558 • P.IVA 07113740638			
	Email: marcotiberii@studiotiberii.it			
	VIA / PIAZZA			N° CIV
	C.A.P.			PROV
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		☐ A.R.		
Contrasegnare la casella interessata				

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

**Posteitaliane**

EP0705-EP0409 Mod. 22 AG - MOD. 04001 (esclusivo per PEC)

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO			
	VIA / PIAZZA			N° CIV
	C.A.P.	COMUNE		PROV
MITTENTE	Prof. Avv. MARCO TIBERII			
	Via Toledo, 156 - 80132 Napoli			
	Tel./Fax 081.5648558 • P.IVA 07113740638			
	Email: marcotiberii@studiotiberii.it			
	VIA / PIAZZA			N° CIV
	C.A.P.			PROV
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		☐ A.R.		
Contrasegnare la casella interessata				

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE



Posteitaliane

EP0205-EP0100: Mod. 22 AG - Mod. 020110 - 2. Ed. - 30.01.2010 - 2

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

Si prega di compilare a cura del mittente o in stampatello	
DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	
C.A.P.	COMUNE
Prof. Avv. MARCO TIBERII Via Toledo, 156 - 80132 Napoli Tel./Fax 081.5648558 • P.IVA 07113740638 Email: marcotiberii@studiotiberii.it PEC: marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it	
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	
C.A.P.	COMUNE

Bollo
(raccolzione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76595035811-8

**Posteitaliane**

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. MARCO TIBERII	
	VIA / PIAZZA	Via Toledo, 156 - 80132 Napoli	
	C.A.P.	Tel./Fax 081.5648558 - P.IVA 07113740638	
	COMUNE	Email: marcotiberii@studioniberii.it	
		PEC: marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it	
	SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
	Contrassegnare la casella interessata		

TASSE

N° 113 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di **NA AG 3** il **21/5/2015**
REGIONE CAMPANIA IN P.L.R.P. - **ASSEGNO CON PROCURATORE COSTITUITO**
diretto a **BARONE EDUARDO - VIA S. LUCIA N° 81 - 80132 NAPOLI**

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 25/5/2015 ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☐ Familiare convivente (4) ☐ Addetto alla casa (5) ☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ☒ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ☒ UFFICIO SOSTITUIMENTO POSTA OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) 25 MAG 2015 (firma del destinatario o della persona abilitata) ☐ Analfabeta ☐ Ritirato il plico e depositato il suo registro di consegna UFFICIO SOSTITUIMENTO POSTA OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. 18 del 25/5/2015 data e firma dell'addetto al recapito	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ in qualità di (10) _____ ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____ sottoscrizione dell'addetto al recapito _____ data _____ firma _____	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 119 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di **NA AG 3** il **21/5/2015**
REGIONE CAMPANIA IN P.L.R.P. - **ASSEGNO CON PROCURATORE COSTITUITO**
diretto a **REGIONE CAMPANIA IN P.L.R.P. - VIA SANTA LUCIA N° 81 - 80132 NAPOLI**

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 25/5/2015 ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☐ Familiare convivente (4) ☐ Addetto alla casa (5) ☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ☒ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ☒ UFFICIO SOSTITUIMENTO POSTA OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) 25 MAG 2015 (firma del destinatario o della persona abilitata) ☐ Analfabeta ☐ Ritirato il plico e depositato il suo registro di consegna UFFICIO SOSTITUIMENTO POSTA OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. 18 del 25/5/2015 data e firma dell'addetto al recapito	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ in qualità di (10) _____ ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____ sottoscrizione dell'addetto al recapito _____ data _____ firma _____	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 120
del cronologico REGIONE CAMPANIA - IN P. DEL MINISTERO P.T. - DIPARTIMENTO 52 DELLA SALUTE E S. NATURALI - DIREZIONE 4 - TUTELA SALUTE E COORD. DEL SISTEMA REGIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA
diretto a VIA SANTA LUCIA n° 81 - 80132 NAPOLI

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RIKITO IN UFFICIO DEL PLICO NON
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>25/5/2015</u> ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☐ Familiare convivente (4) ☐ Addetto alla casa (5) ☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ☒ Delegato dal direttore del (8) ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <u>25 MAG 2015</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) ☐ Analfabeta ☐ Ritirato il plico timbrato e registrato di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>13</u> del <u>25/5/2015</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO Spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente. (7) Via, piazza, corso, ecc. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 122
del cronologico REGIONE CAMPANIA - IN P. DEL MINISTERO P.T. - DIPARTIMENTO 52 DELLA SALUTE E S. NATURALI - DIREZIONE 4 - TUTELA SALUTE E COORD. DEL SISTEMA REGIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA
diretto a VIA SANTA LUCIA n° 81 - 80132 NAPOLI

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RIKITO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>26/5/2015</u> ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☐ Familiare convivente (4) ☐ Addetto alla casa (5) ☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ☒ Delegato dal direttore del (8) ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <u>26 MAG 2015</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) ☐ Analfabeta ☐ Ritirato il plico timbrato e registrato di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO Spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RTIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON REC
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>25/5/2015</u> ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☐ Familiare convivente (4) ☐ Addetto alla casa (5) ☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ☐ Potere dello stabile in assenza del destinatario (7) ☒ UFFICIO SOSTITUTIVO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <u>25 MAG 2015</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) ☐ Analizzato ☐ Ritirato in presenza del destinatario o della persona abilitata Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>18</u> del <u>25/5/2015</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO manca ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) <u>25</u> - (controfirma dell'impiegato postale) Bello da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, e. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☐ Familiare convivente (4) ☐ Addetto alla casa (5) ☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ☒ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ☐ Delegato dal direttore del (8) di ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) ☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare ☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 26/5/2015 ☒ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☐ Familiare convivente (4) ☐ Addetto alla casa (5) ☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ☐ Delegato dal direttore del (8) di ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) ☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare ☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del 26/5/2015	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.